

**SCHEMA DISCIPLINARE DI
CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI CAVA DI INERTI**
(legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7)

COMUNE DI MEZZOCORONA

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra concessionario e concedente inerenti la concessione n. ___ di data rilasciata a seguito della gara a procedura aperta espletata dal Comune di Mezzocorona con bando prot. n. ___ di data ___ 12.2025, preordinati a garantire lo svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto dell'interesse pubblico, rappresentato da una corretta gestione del bene di proprietà comunale (cava Fornaci in località Casetta, aree di cava L1 e C1 a lotto unico, del piano cave comunale).

Art. 2

Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la coltivazione e la lavorazione dei materiali della cava di inerti denominata "Fornaci", ubicata in località Casetta p.f. 1353/1 in C.C. Mezzocorona.
2. In particolare i giacimenti di inerte calcareo da scavare, estrarre e lavorare insistono sulle aree di cava denominate L1 e C1, situate nel piano cave comunale (variante attività estrattive 2024 del PRG comunale).

Art. 3

Titolare della concessione

1. Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la ditta sede in..... partita I.V.A....., risultata aggiudicataria della procedura di assegnazione.
2. Il titolare della concessione ha assolto agli obblighi in materia antimafia.

Art. 4

Area in concessione

1. L'area oggetto della concessione si identifica con le seguenti particelle fondiarie: parte della p.f. 1353/1 in C.C. Mezzocorona di proprietà comunale come indicato nel progetto di coltivazione ed è delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da n. ___ cippi in materiale idoneo contraddistinti dai numeri ___ e dalla strada SP90 a valle.

La posizione dei cippi, georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale, corrisponde alle seguenti coordinate _____

2. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del Comune, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.

Art. 5

Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in poco meno di anni diciotto a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e più precisamente fino al 27.12.2043 in coincidenza con la durata di anni 18 (diciotto) della compatibilità ambientale dell'attività estrattiva così come sancita con provvedimento di non assoggettamento a V.I.A. (Screening di V.I.A.) adottato dal Dirigente dell'APPA della PAT in data 28.11.2025.
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.
3. La concessione non può essere prorogata se non nei casi e nei modi previsti dal bando di gara.

Art. 6 Garanzie finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza, in caso di cessazione anticipata della concessione o dell'autorizzazione, viene depositata a favore del comune la cauzione stabilita dal Comitato tecnico interdisciplinare cave, pari ad euro....., in forma di fidejussione resa da.....
2. La cauzione deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La cauzione può essere ridotta, previa modifica della concessione, in accordo con il Comune concedente, quando una parte dell'area interessata dalla coltivazione è già stata oggetto della prevista sistemazione ambientale.
4. La cauzione è svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 di questo articolo.
5. E' fatto altresì obbligo al concessionario, di presentare una fideiussione per il pagamento diretto, da parte del comune, degli importi dovuti dal concessionario in adempimento degli obblighi retributivi e contributivi. L'importo della fideiussione è tale da consentire il pagamento di due mensilità per ciascuno dei dipendenti del concessionario, come individuati dal piano sull'occupazione presentato in sede di offerta, e pertanto per un importo pari a_____, con fideiussione emessa da____in data____ al numero_____.

Art. 7

Contributo per l'esercizio dell'attività di cava

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
2. L'importo è dovuto nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, (DPP 26 settembre 2013, n. 24 -126/Leg).
3. L'importo da versare annualmente, è pari ad Euro 0,10 per ogni metro cubo di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche stabilite successivamente con il sopra citato regolamento.
4. Il contributo, è versato entro e non oltre il 31.12. di ciascuna annualità (prima scadenza al 31.12.2026).

Art. 8

Canone di concessione dei lotti

1. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione, pari ad Euro/m³ , applicato al volume di materiale estratto nell'anno.
2. Il canone annuo minimo, risultante dal prezzo unitario offerto per la quantità minima di volume di materiale da estrarre nell'anno individuata dal progetto di coltivazione (30.000 metri cubi), è dovuto anche quando la quantità estratta è inferiore a quella minima.
3. Il prezzo unitario di aggiudicazione è aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale di inflazione come previsto nel bando di gara (indice FOI).
4. Alla scadenza di ogni triennio, a cura e spese del concessionario, in contradditorio con il Servizio Tecnico comunale, dovrà essere eseguita la verifica e la misurazione del materiale effettivamente asportato. Qualora tale misurazione indichi una quantità superiore a quella convenzionalmente determinata di cui al comma 3, il concessionario provvederà al pagamento del conguaglio entro il 30 aprile successivo al prezzo unitario stabilito per l'anno precedente.
5. Le parti si impegnano, trascorso il primo triennio, a richiesta d'una delle parti, di rivedere congiuntamente i criteri per la determinazione del canone ed eventualmente il quantitativo minino da garantire.
6. Il canone di concessione, determinato in base agli elementi suindicati, dovrà essere versato alla Tesoreria comunale, in due soluzioni del 50% ciascuna entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 9

Disposizioni per la corretta esecuzione del progetto

1. La cava deve essere coltivata come prevede il progetto richiamato dal presente disciplinare nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - secondo il progetto di coltivazione
 - secondo le previsioni della documentazione di gara e dell'atto di concessione
 - nel rispetto delle indicazioni tempo per tempo impartite dal Comune concedente e dal Servizio Minerario della PAT
 - nel rispetto delle condizioni e prescrizioni dello screening di VIA (provvedimento del Dirigente dell'APPA n. 524 di

data 28.11.2025.

Art. 10
Programma annuale di esbosco

1. L'area oggetto di coltivazione non è da considerarsi bosco, come definito dall'art. 2 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227. Su tale terreno pertanto non vengono esercitate dall'Autorità forestale le competenze demandate alle norme di settore.

Art. 11 Impiego di esplosivi

1. Il brillamento delle mine non deve coincidere con l'orario di lavoro
2. La coltivazione dei materiali utili si può effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscono motivo di pericolo siano asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m. dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.
3. Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilità di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.
4. L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, è fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.
5. Il titolare dell'autorizzazione, oltre ad attenersi agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di uso di esplosivo, deve predisporre un piano di tiro quando in prossimità del luogo di brillamento esistono opere o strutture che possono essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possono essere compromesse.
6. Il piano di tiro deve specificare:
 - la disposizione spaziale dei fori da mina;
 - la disposizione della carica di ciascun foro;
 - i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;
 - la quantità massima totale di esplosivo innescata contemporaneamente;
 - le misure di sicurezza che saranno adottate nel caso particolare, in aggiunta a quelle previste dalla normativa in vigore.
7. Al piano di tiro deve essere allegata una mappa in scala non inferiore a 1:2000 riportante le opere, strutture o situazioni naturali che potrebbero essere compromesse, oltre all'ubicazione delle volate progettate.
8. Le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.
9. Per evitare proiezioni di materiale, l'intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d'arte.

Art. 12 Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all'effettivo utilizzo in cava e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l'uso per la sistemazione ambientale della cava – secondo il piano di gestione dei rifiuti di estrazione - è sottoposto alle disposizioni della vigente normativa in materia di rifiuti e sottoprodotto.

Art. 13
Verifica dei mezzi meccanici

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accertare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina meccanica che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 14
Sistemazione del suolo e ripristino ambientale

1. Entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario deve completare la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale, secondo quanto previsto dal progetto di coltivazione e dalle eventuali relative prescrizioni indicate all'art. 9. Anche in caso di rinuncia per non ulteriore sfruttabilità del giacimento, la sistemazione finale del suolo ed il ripristino ambientale sono obbligatori ed in tal caso devono essere autorizzati quale variante al progetto di coltivazione.
2. Il concessionario si impegna a rispettare anche le eventuali scadenze intermedie previste dal progetto di coltivazione e/o richiamate dal bando di gara.

Art. 15
Clausola sociale

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, con riconoscimento delle anzianità maturate, degli addetti che operavano alle dipendenze dei precedenti concessionari dei lotti ricadenti nell'area di concessione, ferma restando la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro con le esigenze organizzative rappresentate dall'aggiudicatario, previo confronto sindacale.

Art. 16
Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 28 della legge sulle cave che detta la relativa disciplina.
2. La concessione può essere revocata dal comune nei casi previsti dall'ordinamento e, nei casi previsti dalla legge in materia di cave.
3. La dichiarazione di decadenza e di revoca della concessione viene pronunciata secondo i procedimenti e i termini previsti dalla legge in materia di cave.

Art. 17

Rinuncia della concessione

1. Il titolare può rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza presentando al Comune di Mezzocorona una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tener conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.
2. La rinuncia deve essere accettata dal Comune con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge in materia di cave.
3. Nel caso in cui il lotto sia riassegnato ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area; in tal caso il Comune può richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; in alternativa il Comune può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto.

Art. 18 Modifica del disciplinare

1. Il comune può modificare o integrare il progetto di coltivazione e/o il disciplinare, previo parere del comitato tecnico interdisciplinare cave, quando è necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica ed idrogeologica o della tutela del paesaggio, dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dei provvedimenti ovvero per garantire una più razionale coltivazione del giacimento.

Art. 19 Dati statistici

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Art. 20

Richiamo alle norme di legge

1. Per quanto non previsto da questo disciplinare valgono le norme di legge in vigore.

Art. 21 Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti a questo disciplinare sono a carico del concessionario.
2. Questo disciplinare unitamente al progetto indicato all'articolo 9, costituiscono parte integrante e sostanziale della concessione di cui all'articolo 1.

Mezzocorona, in data 23.12.2025

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO